

*CO.RE.COM. CAL/QE*

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 142 DEL 12 -06- 2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
xxxxx Rovere /Linkem xxxx n. utenza xxxxx

IL DIRETTORE

LETTA la propria determinazione direttoriale n. 108 dell'08 maggio 2018 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal Sig. xxxx Rovere contro Linkem;

VISTA l'istanza in autotutela prodotta dal predetto sig. Rovere con cui ha chiesto la rettifica dell'anzidetto provvedimento, assumendo che la stessa avrebbe errato nel pronunciare il rigetto del proprio ricorso;

DATO ATTO che con nota del 25 maggio 2018 recante prot. n. 24214 l'ufficio ha informato il predetto operatore del ricorso in autotutela, chiedendogli di presentare eventuali osservazioni;

ACQUISITE le osservazioni sia di parte ricorrente sia del gestore;

RILEVATO che la procedura promossa dal sig. Rovere non è del tutto ortodossa, giacché, pur essendo un istituto di carattere generale nell'ambito del procedimento amministrativo, non è contemplata dal regolamento di risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni, approvato con la delibera n. 173/17/CONS; ciò nondimeno a tale atto non può non riconoscersi il pregio di aver fatto emergere un errore materiale in cui è incorso l'ufficio durante l'istruttoria che ha condotto all'adozione del provvedimento oggi gravato dal ricorso in autotutela;

DATO ATTO che dall'ulteriore istruttoria effettuata in seguito a tale ricorso, si è accertata l'effettiva sussistenza del malfunzionamento, dichiarata dallo stesso tecnico incaricato dalla Linkem alle verifiche del caso, e che tale disservizio è perdurato per giorni cinque dal 16 al 20 ottobre 2015 e per giorni 56 dal 23 ottobre al 17 dicembre 2015; per il che va riconosciuto al ricorrente il conseguente indennizzo;

RILEVATO inoltre che la comunicazione del recesso effettuata dal sig. Rovere a mezzo telefax debba ritenersi legittima, atteso che la Carta dei servizi Linkem, nella parte riguardante il recesso, consente di esercitare tale diritto non solo mediante raccomandata a/r ma anche mediante telefax;

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte occorre rimediare all'errore materiale sopra descritto, disponendo l'annullamento della determinazione n. 108 dell'08 maggio 2018 e il riconoscimento al sig. Rovere dell'indennizzo per malfunzionamento del servizio dal 16 al 20 ottobre 2015 e dal 23 ottobre al

17 dicembre 2015 (giorni complessivi di malfunzionamento : 61 x € 5,00 pari ad € 305,00), nonché il rimborso delle somme corrisposte riferite ai periodi successivi alla cessazione del contratto avvenuta il 17 dicembre 2015, ad eccezione dei costi di recesso i quale se corrisposti potranno essere trattenuti dal gestore in quanto non rientrano nell'oggetto della presente controversia;  
RICONOSCERE in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), stante la partecipazione a tutte le fasi del procedimento e all'ulteriore attività promossa in tale procedura;

## DETERMINA

- 1) Annullare la propria determinazione n. 108 dell' 08 maggio 2018 ;
- 2) Riconoscere al sig. Rovere S., ora per allora, quanto sopra evidenziato, disponendo che la società resistente Linkem corrisponda al ricorrente:
  - € 305,00 (trecentocinque/00), a titolo di indennizzo per malfunzionamento della linea adsl
  - € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento della presente procedura;
- 3) Inoltre, la società resistente è tenuta a rimborsare al ricorrente le somme da questi corrisposte, riferite ai periodi successivi alla cessazione del contratto, avvenuta il 17 dicembre 2015, ad eccezione dei costi di recesso i quali se corrisposti, potranno essere trattenuti dal gestore in quanto non rientrano nell'oggetto della presente controversia.
- 4) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 5) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- 6) La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 12 giugno 2018

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to Emanuela Quattrone

**Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria**  
F.to Avv. Rosario Carnevale